

Comunicazione n. DI/98060861 del 23-7-1998

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: Risposta ai quesiti inoltrati rispettivamente con nota del 7.4 e del 16.4.1998: 1) obblighi di consegna del documento generale sui rischi di investimento; 2) obblighi di registrazione degli ordini relativi a contratti non negoziabili senza titolo sottostante e/o su valute (swap)

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta Società ha chiesto di conoscere se sia ammesso non consegnare né inviare il documento generale sui rischi a quella clientela privata e occasionale acquisita, sia preventivamente che successivamente alla data di entrata in vigore del reg. n. 10943/97 #¹, in fase di collocamento di strumenti finanziari, per la quale non viene effettuato nessun'altro tipo di servizio di investimento e con cui non sono intrattenuti rapporti di conto, di custodia e di gestione.

A1 riguardo, si rappresenta quanto segue.

Nei confronti di clientela occasionale acquisita in fase di collocamento di strumenti finanziari, prima dell'entrata in vigore del reg. n. 10943/97, per la quale successivamente non è stato più effettuato alcun altro tipo di servizio di investimento, non si ritiene necessaria la consegna del documento generale sui rischi di investimento; e ciò in quanto si deve presumere che la prestazione del servizio di collocamento sia di fatto cessata.

Nei confronti di clientela occasionale acquisita in fase di collocamento di strumenti finanziari prima dell'entrata in vigore del reg. n.10943/97, per la quale è stato successivamente effettuato altro tipo di servizio di investimento occorre consegnare il documento generale sui rischi di investimento.

Con riferimento, infine, alla clientela acquisita successivamente all'entrata in vigore del reg. n. 10943/97, si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento (ivi compreso quindi quello di collocamento) gli intermediari autorizzati devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Con successiva nota del 16 aprile 1998, codesta Società ha, inoltre, posto un quesito con riferimento agli obblighi di registrazione degli ordini aventi ad oggetto contratti non negoziabili senza titolo sottostante e/o valute (tipicamente contratti swap), trasmessi da operatori qualificati.

Codesta SIM ha premesso che con riferimento a questi contratti, caratterizzati da elevata volatilità, importi rilevanti e conclusione fuori dai mercati regolamentati, è prassi degli operatori qualificati richiedere informazioni di prezzo a molteplici intermediari per ricercare le migliori condizioni.

Pertanto, in tali circostanze non esiste una gestione operativa dell'ordine prima della sua esecuzione: l'ordine, sostiene codesta medesima SIM, viene eseguito contestualmente alla sua ricezione.

Codesta SIM ritiene, quindi, che risultino difficili la definizione e la gestione informatica degli elementi essenziali degli ordini ricevuti.

Tutto ciò premesso, codesta SIM ha chiesto di conoscere se "per i contratti non negoziabili

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 18.10.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 9/97*. La delibera n. 10943 sostituisce la delibera n. 8850 del 3.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

senza titolo sottostante e/o su valute (contratti swap) conclusi con operatori qualificati sia possibile non provvedere alla registrazione elettronica degli ordini".

A1 riguardo, si rappresenta che non si rinvencono impedimenti tecnici alla registrazione dell'ordine ricevuto, ancorche' si proceda contestualmente alla sua esecuzione.

p IL PRESIDENTE
Marco Onado